



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)  
e dal Ministro per le riforme per il federalismo (BOSSI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2011**

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari,  
l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

ONOREVOLI SENATORI. -

#### 1. L'ESIGENZA DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE

L'esigenza di riformare la Carta costituzionale è oramai unanimemente condivisa.

Il Governo si è impegnato, in occasione delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Berlusconi, alle Camere (21-22 giugno 2011), a promuovere una riforma complessiva della «architettura istituzionale» entro la pausa estiva. Molto importanti sono state le indicazioni di merito sulle quali il Governo e il Parlamento hanno convenuto. Tre le questioni fondamentali che debbono essere affrontate: la riduzione del numero dei parlamentari; il superamento del bicameralismo perfetto, con l'istituzione del Senato federale; infine, il rafforzamento dell'Esecutivo.

L'iniziativa governativa del presente disegno di legge di riforma costituzionale intende offrire una prima base di confronto. Come ha dichiarato il Presidente del Consiglio, «sarà per il Parlamento un'occasione straordinaria per realizzare una riforma storica».

Il Consiglio dei ministri, in adempimento a quanto annunciato alle Camere, ha approvato la riforma costituzionale nella seduta del 22 luglio 2011.

#### 2. I PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE

##### *Riduzione del numero dei parlamentari*

La riforma costituzionale prevede una cospicua riduzione del numero dei deputati (da 630 a 250) e dei senatori (da 315 a

250). Ciò comporta istituzioni più snelle e riduzione dei costi della politica.

Si introduce, inoltre, nella Costituzione la previsione che l'indennità parlamentare sia commisurata, almeno in parte, all'effettiva partecipazione ai lavori delle Camere.

##### *Istituzione del Senato federale*

Il Senato diviene «Senato federale», composto da senatori (non meno di cinque per ogni regione) eletti, su base regionale, fra gli elettori residenti in quella regione. Possono partecipare all'attività del Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, anche altri rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.

##### *Migliora il regionalismo italiano*

La riforma, con la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, punta altresì a fare chiarezza nella ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in materie molto delicate come l'energia e le infrastrutture strategiche.

Inoltre, viene attribuita al Senato federale la facoltà di promuovere il ricorso in via principale sugli statuti e sulle leggi regionali.

Un'ulteriore modifica all'articolo 122 della Costituzione dispone che spetti alla legge dello Stato fissare un tetto al numero di consiglieri regionali e alla loro indennità.

##### *Procedimento legislativo più veloce; più garanzie per Governo e opposizioni*

Il procedimento legislativo diviene più semplice e tempestivo: solo per poche e delicate materie (come la revisione costituzionale, la materia elettorale, l'approvazione di bilanci e rendiconti) si procederà con il si-

stema bicamerale perfetto; negli altri casi, la competenza sarà o della sola Camera o del solo Senato, con la possibilità per l'altra Camera di richiedere, entro quindici giorni, a maggioranza assoluta, di esaminare il testo approvato. Tale fase di esame può avere una durata massima di trenta giorni.

Spetta alla Camera competente decidere in via definitiva sulle modifiche proposte.

Il Governo può richiedere che l'approvazione di determinati disegni di legge governativi, o fatti propri dal Governo, oppure dichiarati urgenti, avvenga entro trenta giorni.

#### *Più stabilità di governo; rafforzamento del Presidente del Consiglio*

La riforma intende garantire una maggiore stabilità di governo ed un rafforzamento del Presidente del Consiglio, che assume la denominazione di Primo Ministro. La legge elettorale dovrà garantire la formazione di maggioranze solide: in tal modo, l'individuazione del Primo Ministro e della maggioranza che appoggia il Governo sarà facile ed immediata.

Infatti, il Primo Ministro sarà nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni.

La riforma mantiene il rapporto di fiducia fra il Governo e le Camere. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro che può richiedere lo scioglimento delle Camere. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere oppure, nel rispetto dei risultati delle elezioni, nominare un nuovo Primo Ministro.

Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri, nonché i Viceministri. Può richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, anche indipendentemente dall'approvazione di una mozione di sfiducia.

Lo scioglimento delle Camere, in ogni caso, è disposto dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle due Camere ed i rappresentanti dei gruppi parlamentari.

#### *Salde le istituzioni di garanzia*

La riforma mantiene inalterate le istituzioni di garanzia dell'ordinamento costituzionale.

Il Presidente della Repubblica rimane il supremo garante dell'equilibrio fra i poteri, intervenendo nella fase di scioglimento delle Camere, di promulgazione delle leggi e di emanazione degli atti aventi valore di legge e dei regolamenti. Anzi, il suo ruolo di «custode» sarà destinato ad accentuarsi a seguito dell'apertura della rappresentanza parlamentare alle istanze degli enti territoriali.

Non vengono modificati composizione e funzionamento della Corte costituzionale.

### 3. GLI OBIETTIVI

Il primo elemento qualificante del presente disegno di legge costituzionale è la significativa riduzione del numero dei parlamentari: da 630 deputati e 315 senatori si passa, rispettivamente, a 250 deputati e 250 senatori. Si tratta di una riduzione di circa il 47 per cento del numero complessivo dei parlamentari.

Per quanto riguarda i deputati, rimane ferma comunque la disciplina relativa alla ripartizione dei seggi proporzionalmente alla popolazione di ogni circoscrizione (articolo 56, ultimo comma).

Per i senatori, invece, si prevede che ciascuna regione sia rappresentata da almeno cinque senatori, salvo la Valle d'Aosta (un senatore) ed il Molise (due senatori).

Con le modifiche proposte, si intende perseguire una spiccata semplificazione della rappresentanza politica e territoriale in seno alle Camere nonché conseguire importanti risultati in ordine alla celerità ed alla efficienza dei lavori parlamentari.

Da ultimo, non sono da sottovalutare anche i risvolti benefici in termini di riduzione della spesa pubblica (i cosiddetti «costi della politica») derivanti da una così significativa

contrazione del numero dei parlamentari. La riforma costituzionale incide su tale aspetto anche introducendo, direttamente in Costituzione, il principio di commisurazione di parte dell'indennità parlamentare alla effettiva partecipazione ai lavori parlamentari (articolo 69), al fine di rendere più stringente l'obbligo di partecipazione all'attività parlamentare (principio, quest'ultimo, che viene introdotto per la prima volta in Costituzione).

Il superamento del bicameralismo perfetto costituisce il «cuore» della riforma costituzionale. Non è un problema nuovo: il superamento del procedimento legislativo che vede le due Camere esercitare le medesime funzioni è uno dei punti che pressoché tutte le proposte di riforma degli ultimi trent'anni hanno ritenuto di non poter eludere. Infatti, risulta oggi poco comprensibile a chiunque il perché di un procedimento legislativo che prevede almeno due passaggi parlamentari in assenza di qualsiasi apprezzabile differenza nella composizione, nel funzionamento o nel corpo elettorale delle due Camere. Il meccanismo della *navette* è così noto da non richiedere alcuna spiegazione in ordine agli effetti di rallentamento ed inutile complicazione dell'attività delle Camere. Né sembra rivestire oramai particolare pregio la qualificazione della seconda Camera quale «Camera di riflessione».

Il superamento del bicameralismo si lega, però, anche all'esigenza di dare compiuta attuazione alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Già all'epoca della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, era viva la consapevolezza di dover dare agli enti territoriali che compongono la Repubblica una rappresentanza parlamentare adeguata. Le principali esperienze straniere, come quelle tedesca o americana, dimostrano che un ordinamento federale necessita di una Camera con funzioni distinte, in modo da rappresentare gli enti territoriali nello svolgimento della funzione legislativa e di controllo sul Governo al fine di prevenire l'insorgere di conflitti fra diversi livelli

di governo, destinati ad arrivare sul banco della Corte costituzionale.

Questa è stata l'esperienza italiana del decennio 2001-2011, nel corso della quale il giudice delle leggi ha talora svolto un ruolo di supplenza rispetto ad un luogo di «composizione» politica delle divergenze riguardanti la cornice ordinamentale all'interno della quale regioni, province, città metropolitane e comuni sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

L'istituzione del Senato federale della Repubblica si accompagna quindi al superamento del bicameralismo perfetto. Le due Camere, infatti, non solo saranno diversificate quanto alla loro composizione ma anche per quanto concerne le rispettive competenze legislative.

Per quanto riguarda la composizione, il Senato federale sarà composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale. All'attività del Senato federale della Repubblica potranno altresì partecipare, con diritto di voto, ulteriori rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. Si prevede, infatti, che ciascun Consiglio regionale elegga un proprio membro quale rappresentante presso il Senato federale; del pari, il Consiglio delle autonomie locali di ciascuna regione elegga un rappresentante tra i sindaci o i presidenti di provincia o di città metropolitana. In questo modo, si coniuga la rappresentanza regionale, il suffragio elettorale diretto e la partecipazione all'attività parlamentare anche delle autonomie locali. Merita di essere richiamata la modifica all'articolo 127 della Costituzione, in tema di ricorso in via principale alla Corte costituzionale sulle leggi regionali: è riconosciuta al Senato federale la facoltà di proporre al Governo di ricorrere. Analoga modificazione è introdotta all'articolo 123, con riguardo alle leggi di approvazione degli statuti regionali. Tali modificazioni sottolineano con particolare forza la natura del Senato federale quale Camera di composizione degli interessi locali e nazionali.

Sotto il profilo del procedimento legislativo, invece, sarà la materia nella quale ricade il disegno di legge all'esame del Parlamento a determinare il tipo di procedimento legislativo applicabile.

Tre sono le procedure legislative previste dal nuovo articolo 70 della Costituzione:

1) esercizio collettivo della funzione legislativa, limitatamente ad alcuni casi particolarmente delicati (revisione costituzionale, disegni di legge costituzionale e di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, materia elettorale, approvazione di bilanci e rendiconti);

2) competenza della Camera dei deputati nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (con l'eccezione della perequazione delle risorse finanziarie), in tema di interventi straordinari previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica;

3) competenza del Senato federale per la determinazione dei principi fondamentali nelle materie ricadenti nella potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), per la perequazione delle risorse finanziarie e per l'approvazione delle leggi per l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni e delle province autonome nell'attuazione o esecuzione di accordi internazionali o degli atti dell'Unione europea nonché per l'approvazione delle leggi che disciplinano la conclusione di accordi fra regioni e Stati stranieri o di intese fra regioni ed enti territoriali interni ad altro Stato.

Nel caso in cui la competenza sia della Camera dei deputati o del Senato federale della Repubblica si prevede che il ramo del Parlamento non titolare possa richiedere, entro quindici giorni e deliberando a maggioranza assoluta, di esaminare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera competente e di richiedere che vi siano apportate

modificazioni, nel termine di trenta giorni. In ogni caso, spetta alla Camera competente decidere in via definitiva sulle modifiche proposte dall'altro ramo.

L'esercizio della funzione legislativa risulta così più razionale, più veloce e più efficace. Un ruolo importante spetterà comunque ai regolamenti parlamentari, i quali dovranno consentire che i disegni di legge siano discussi e votati dalle Camere entro termini certi.

Terzo obiettivo della riforma costituzionale è il rafforzamento dell'Esecutivo e, in particolare, del Primo Ministro, nel quadro di un rinnovato statuto del Governo in Parlamento. La lettura delle disposizioni che definiscono la figura del Primo Ministro, del Governo e dell'organizzazione dei lavori parlamentari deve essere però condotta unitariamente, al fine di comprendere adeguatamente i nuovi assetti della forma di Governo.

La legge elettorale dovrà garantire la formazione di maggioranze solide: in tal modo, l'individuazione del Primo Ministro e della maggioranza che appoggia il Governo sarà facile ed immediata. Infatti, il Primo Ministro sarà nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni. Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri ed i Viceministri.

La riforma mantiene il rapporto di fiducia fra il Governo e le due Camere.

L'approvazione della mozione di sfiducia non comporta lo scioglimento necessario della Camera dei deputati.

Il Primo Ministro sfiduciato, infatti, può limitarsi a presentare le dimissioni ovvero può richiedere lo scioglimento delle Camere. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere ovvero può, sulla base dei risultati delle elezioni, nominare un nuovo Primo Ministro.

Il Primo Ministro può richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, anche indipendentemente dall'approvazione di una mozione di sfiducia (articolo 88). È, questa, una facoltà accordata al

vertice dell'Esecutivo in diversi ordinamenti stranieri.

Al rafforzamento del Primo Ministro corrisponde anche un rafforzamento dell'Esecutivo nel suo complesso nell'ambito dell'attività legislativa. In particolare, su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso non potrà essere superiore a trenta giorni.

Queste disposizioni non consentono di affermare che Governo e maggioranza parlamentare siano saldate in un *continuum* che «soffoca» spazi e prerogative dell'opposizione. Nella prospettiva di una democrazia parlamentare matura, infatti, la proposta prevede anzitutto che accanto ai diritti di maggioranza e Governo siano chiaramente identificati nei regolamenti parlamentari diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Lo stesso regolamento, in particolare, dovrà prevedere garanzie, modalità e limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Lo statuto dell'opposizione è completato dalla previsione che la Presidenza di particolari commissioni, giunte e organismi interni alle Camere, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, sia riservata a parlamentari appartenenti a gruppi di opposizione.

Accanto a questi tre capisaldi, sui quali si regge l'intero intervento riformatore, vi è una importante conferma: quella pressoché integrale delle istituzioni di garanzia dell'ordinamento costituzionale.

Il Presidente della Repubblica, in particolare, rimane il supremo garante dell'equilibrio fra i poteri, intervenendo nella fase di scioglimento, di promulgazione delle leggi e di emanazione degli atti aventi valore di legge e dei regolamenti. Anzi, tale ruolo di «custode» della Costituzione sarà destinato ad accentuarsi a seguito dell'apertura della

rappresentanza parlamentare alle istanze degli enti territoriali.

Ulteriori aspetti da richiamare sono quelli che possiamo ricondurre alla categoria della «manutenzione» della Carta costituzionale.

Si rammentano, in questa sede, le norme riguardanti il sistema delle fonti del diritto e, più in particolare, il decreto-legge e la delegazione legislativa: si tratta di disposizioni che intendono elevare a livello costituzionale prassi ormai consolidate (come il parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo) o che elevano al più opportuno rango costituzionale quanto oggi è contenuto nella sola legislazione ordinaria (legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 15) e/o indicato costantemente dalla Corte costituzionale.

Merita una sottolineatura specifica, invece, la modifica dell'articolo 117 della Costituzione. Si interviene sulla ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni definite dall'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, riconducendo al primo le competenze concernenti grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. La dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno sottolineato da tempo l'incongrua collocazione di queste materie nell'ambito della competenza legislativa concorrente: già nell'enunciazione del *nomen* di queste materie, l'attinenza con interessi unitari emerge in forma evidente.

La riforma che il Governo sottopone all'esame del Parlamento è, dunque, un intervento complesso che tocca l'intera parte seconda della Costituzione, creando le condizioni per uno sviluppo coerente, razionale ed efficiente della dialettica fra centro e periferia, fra maggioranza ed opposizione, fra Parlamento e Governo. Essa costituisce l'ultimo atto di quella «transizione» politica che, inaugurata agli inizi degli anni Novanta, ancora attende una compiuta conclusione: transizione verso un compiuto sistema delle

autonomie, transizione verso una democrazia decidente.

#### 4. GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Il presente disegno di legge costituzionale si compone di 32 articoli.

L'articolo 1 modifica il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, limitando l'istituzione della circoscrizione elettorale Estero alla sola elezione della Camera dei deputati.

L'articolo 2 procede alla parziale modifica dell'articolo 55, primo comma, della Costituzione. Il Senato della Repubblica assume la nuova denominazione di «Senato federale della Repubblica».

L'articolo 3 modifica l'articolo 56 della Costituzione, riducendo il numero dei deputati e abbassando l'età dell'elettorato passivo per la Camera dei deputati. Il numero dei deputati viene portato da seicentotrenta a duecentocinquanta e l'elettorato passivo è portato da venticinque a diciotto anni.

Si modifica pure il quarto comma dello stesso articolo 56, prevedendo che il numero dei deputati eletti in Italia sia di duecentoquarantacinque (cinque, infatti, sono eletti nella circoscrizione elettorale Estero).

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 57, disciplinando composizione e modalità costitutive del Senato federale della Repubblica. Viene mantenuto il principio dell'elezione su base regionale. Il numero dei senatori è ridotto da trecentoquindici a duecentocinquanta.

La ripartizione dei seggi tra le regioni dovrà avvenire in maniera proporzionale in base alla popolazione, prendendo come riferimento i dati dell'ultimo censimento generale ed utilizzando il sistema dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuna regione potrà avere un numero di senatori inferiore a cinque (salvo il Molise - due senatori - e la Valle d'Aosta - un senatore).

È prevista la partecipazione ai lavori del Senato federale, con diritto di voto, di due rappresentanti per ciascuna regione, eletti all'inizio di ogni legislatura regionale, rispettivamente, dai singoli Consigli e Assemblies regionali tra i propri componenti e dai Consigli delle autonomie locali (questi ultimi scegliendoli tra i sindaci e i presidenti di provincia o di città metropolitana della regione di appartenenza).

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 58 della Costituzione, imponendo per l'elezione al Senato federale il requisito della residenza, alla data di indizione delle elezioni, nella regione in cui si è candidati.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 59 della Costituzione, prevedendo che i Presidenti della Repubblica emeriti siano deputati a vita di diritto.

L'articolo 7 modifica la denominazione del Senato nel testo dell'articolo 60 della Costituzione.

L'articolo 8 sostituisce con due commi il quarto comma dell'articolo 64 della Costituzione. In particolare, si demanda ai regolamenti parlamentari il compito di stabilire in maniera esplicita i casi in cui il Governo deve obbligatoriamente essere rappresentato dal Primo Ministro o dai Ministri competenti per materia durante le sedute parlamentari.

Inoltre, i regolamenti parlamentari dovranno disciplinare: le prerogative ed i poteri del Governo, della maggioranza ma anche delle opposizioni nelle varie fasi dell'attività parlamentare; l'elenco delle Commissioni (diverse da quelle previste all'articolo 72, primo comma), delle Giunte e degli organismi interni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo e di garanzia la cui Presidenza dovrà essere riservata a parlamentari appartenenti a gruppi di opposizione.

L'articolo 9 aggiunge un comma all'articolo 67 della Costituzione. È introdotta una disposizione con cui si prevede che i deputati ed i senatori, dopo la proclamazione, dichiarano di quale gruppo intendono far parte, secondo le disposizioni dei rispettivi regola-

menti. Se, per qualunque ragione, i deputati e i senatori cessano di appartenere al proprio gruppo, sono collocati d'ufficio nel gruppo misto, al quale appartengono a titolo individuale. I deputati di diritto sono iscritti al gruppo misto. I rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali dichiarano dopo la proclamazione a quale gruppo intendono aderire.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 69 della Costituzione, imponendo l'obbligo di partecipazione ai lavori della Camera di appartenenza per deputati e senatori. È introdotta, altresì, la previsione che una parte dell'indennità spettante ai parlamentari sia commisurata alla effettiva presenza e partecipazione ai lavori.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 70 della Costituzione, con il quale viene complessivamente ridisegnata l'architettura del procedimento legislativo ordinario.

La funzione legislativa esercitata collettivamente da entrambe le Camere è limitata ai seguenti specifici casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma (ovvero in tema di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per le regioni a statuto ordinario);

c) disegni di legge in materia elettorale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere f) e p) (leggi elettorali degli organi dello Stato e del Parlamento europeo e legislazione elettorale degli enti locali);

d) disegni di legge di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo dello Stato.

La Camera dei deputati ha la competenza per i disegni di legge riguardanti:

- l'esercizio delle potestà legislative esclusive dello Stato (*ex* articolo 117, se-

condo comma, della Costituzione), eccetto quelle concernenti la perequazione finanziaria;

- le risorse aggiuntive e gli interventi speciali per le regioni e per gli enti territoriali (*ex* articolo 119, quinto comma, della Costituzione);

- tutti gli altri casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Il Senato federale della Repubblica, invece, sarà competente per i disegni di legge riguardanti:

- la perequazione delle risorse finanziarie (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

- l'esercizio della potestà legislativa concorrente Stato-regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

- la potestà legislativa in tema di potere sostitutivo statale in caso di inadempienza nell'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea (articolo 117, quinto comma, della Costituzione);

- la potestà legislativa in tema di casi e forme con i quali le regioni potranno concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato (articolo 117, nono comma, della Costituzione).

Una volta che la Camera competente per materia abbia approvato un testo, l'altra Camera dispone di quindici giorni per richiedere, a maggioranza assoluta, di esaminarlo. Tale esame deve concludersi nel termine di trenta giorni. Qualora vengano proposte modificazioni al testo approvato, spetta alla Camera competente decidere in via definitiva. Infine, qualora non sia espresso alcun parere entro il predetto termine, la legge potrà essere promulgata.

I termini per la richiesta di esame e per l'approvazione di proposte di modifica si dimezzano nel caso di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

A decidere sulle eventuali questioni di competenza tra le due Camere, in ordine all'esercizio della funzione legislativa, sono i due Presidenti, d'intesa fra loro; la decisione è insindacabile in qualsiasi sede.

L'articolo 12 aggiunge un comma all'articolo 72 della Costituzione, con l'obiettivo di dare tempi certi alla discussione ed alla votazione dei disegni di legge.

Il Governo può richiedere che l'ordine del giorno delle Camere contenga, con priorità e nell'ordine segnalato dall'Esecutivo medesimo, disegni di legge presentati dal Governo o fatti propri dallo stesso. Su esplicita richiesta del Governo, inoltre, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di leggi presentati o fatti propri dal Governo stesso, nonché dei provvedimenti dichiarati urgenti, è fissato in trenta giorni al massimo.

È infine previsto che nei regolamenti parlamentari siano inserite norme che garantiscano una riserva di spazio nel calendario parlamentare in favore di iniziative legislative provenienti dalle opposizioni (con eventuale riserva di tempi).

L'articolo 13 modifica l'articolo 73, secondo comma, della Costituzione. La dichiarazione d'urgenza può essere deliberata da entrambe le Camere per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70 (sui quali le Camere decidono collettivamente) oppure, per gli altri disegni di legge, su delibera della Camera competente per materia, da assumere a maggioranza assoluta. La legge è promulgata, in tal caso, nel termine stabilito dalle Camere medesime.

L'articolo 14 modifica il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione, precisando che, in caso di rinvio presidenziale di una legge, le Camere possono decidere di approvarla nuovamente secondo il procedimento previsto dall'articolo 70.

L'articolo 15 aggiunge un comma all'articolo 76 della Costituzione. Si prevede che gli schemi di decreto legislativo predisposti dal Governo vengano obbligatoriamente sot-

toposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 16 modifica l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, prevedendo che, in caso di adozione di decreti-legge, il Governo debba presentarli il giorno stesso alla Camera competente ai sensi del nuovo articolo 70 della Costituzione, per la conversione. La Camera competente deve riunirsi entro cinque giorni; se la Camera è sciolta, si riunisce comunque entro cinque giorni.

Viene altresì aggiunto un ulteriore comma allo stesso articolo 77, con il quale si fa esplicito divieto al Governo di procedere alla reiterazione di precedenti decreti al fine di rinnovare disposizioni non convertite in legge nonché di ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale; al Governo è anche fatto divieto di introdurre con decreto-legge disposizioni volte a conferire deleghe legislative e ad attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate dalla legge.

L'articolo 17 contiene alcune norme di coordinamento del testo costituzionale: la modifica dell'articolo 79 della Costituzione determina l'attribuzione alla Camera dei deputati della competenza ad approvare le leggi di amnistia ed indulto; la modifica dell'articolo 80 chiarisce che spetta alla Camera dei deputati la competenza ad approvare le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

L'articolo 18 modifica l'articolo 84, primo comma, della Costituzione, abbassando l'età elettorale passiva per la carica di Presidente della Repubblica da cinquanta a quaranta anni.

L'articolo 19 modifica l'articolo 86, adeguandone la disciplina alla nuova denominazione degli organi costituzionali. Pertanto, le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, saranno esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

L'articolo 20 sostituisce l'articolo 88 della Costituzione. In tale nuova formulazione, il

Presidente della Repubblica, in caso di dimissioni del Primo Ministro o su richiesta del medesimo, può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.

Viene dunque meno la possibilità di sciogliere una sola Camera. Infatti, tale possibilità è principalmente riconducibile alla originaria previsione costituzionale di un differente termine della legislatura per la Camera e per il Senato.

L'articolo 21 modifica l'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, attribuendo all'organo di vertice del Governo la nuova denominazione di Primo Ministro.

L'articolo 22 sostituisce l'articolo 92 della Costituzione in tema di composizione del Governo della Repubblica. Esso risulta composto dal Primo Ministro e dai Ministri (che, assieme al Primo Ministro, costituiscono il Consiglio dei Ministri). Può inoltre essere composto dai Viceministri. Il Primo Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni. In questo quadro, si introduce la previsione che la disciplina elettorale debba prevedere l'indicazione del candidato alla carica di Primo Ministro da parte di ciascuna lista elettorale o coalizione di liste.

La medesima disposizione (comma 2) modifica l'articolo 93 e mantiene l'obbligo per il Primo Ministro (per il Presidente del Consiglio, nel testo vigente) e per i Ministri di prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica prima dell'assunzione delle funzioni.

L'articolo 23 sostituisce l'articolo 94 della Costituzione in tema di rapporti fra Governo e Parlamento. Il Governo deve ottenere la fiducia delle due Camere, con l'approvazione di una mozione motivata con voto per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento, il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Il Primo Ministro dovrà impegnare il Governo su un determinato programma.

Si conferma la previsione che, in caso di voto contrario su una proposta del Governo, non consegua obbligo di dimissioni, come pure viene confermata la disposizione in base alla quale la mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Al Primo Ministro si attribuisce anche la facoltà espressa di porre la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di provvedimenti, emendamenti o articoli di disegni di legge, o su atti d'indirizzo all'esame di una delle due Camere.

Se viene respinta la questione di fiducia o, viceversa, approvata la mozione di sfiducia, il Primo Ministro ha l'obbligo, entro sette giorni, di presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni e può richiedere lo scioglimento delle Camere. Il Presidente della Repubblica può indire le elezioni delle Camere oppure può nominare un nuovo Primo Ministro, sulla base dei risultati delle elezioni.

L'articolo 24 sostituisce l'articolo 95 della Costituzione, elencando al primo comma i poteri del Primo Ministro. Questi è responsabile della politica generale del Governo; mantiene l'unità d'indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri; nomina e revoca i Ministri; nomina e revoca i Viceministri (i quali prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni).

Resta invariata (secondo comma) la disposizione in forza della quale i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei propri dicasteri.

Si prevede (terzo comma) che l'ordinamento della struttura di supporto del Primo Ministro sia stabilito per legge, come pure il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

L'articolo 25 sostituisce l'articolo 96 della Costituzione, in tema di reati ministeriali, adeguando la disciplina alla nuova denominazione degli organi costituzionali.

L'articolo 26 modifica l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, introducendo tra le materie rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato tre materie attualmente ricadenti nella potestà legislativa concorrente: grandi reti di trasporto e navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

L'articolo 27 aggiunge un comma all'articolo 118 della Costituzione. Si attribuisce alla legge dello Stato il compito di disciplinare forme e modalità per la realizzazione del principio costituzionale di leale collaborazione fra i livelli di governo e per la conclusione di accordi ed intese fra gli enti che costituiscono la Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.

L'articolo 28 aggiunge al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione un periodo attraverso il quale si affida alla legge statale, che disciplina i principi fondamentali in materia elettorale regionale (sistemi di elezione, casi di ineleggibilità e incompatibilità, durata degli organi elettivi), la determinazione del limite massimo dell'indennità dei consiglieri regionali nonché il numero di questi affinché esso sia proporzionale alla popolazione della regione.

L'articolo 29 modifica gli articoli 123 e 127 della Costituzione, stabilendo che il Governo promuove il giudizio in via principale presso la Corte costituzionale sugli statuti e sulle leggi regionali, anche su richiesta del Senato federale della Repubblica.

L'articolo 30 modifica la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. All'articolo 5, oltre a sostituire la denominazione del Senato della Repubblica con quella di Senato federale della Repubblica, si attribuisce alla Camera dei deputati la competenza in ordine all'autorizzazione a procedere nei confronti del Primo Ministro o dei Ministri che non siano parlamentari ovvero nel caso in cui le persone contro le quali si deve procedere appar-

tengano a Camere diverse. Si modifica, inoltre, l'articolo 10, comma 1, adeguando la denominazione del Senato della Repubblica.

L'articolo 31 precisa che, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti alla riformata disciplina costituzionale, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono conformarsi alle nuove disposizioni.

L'articolo 32 contiene alcune norme transitorie. Esse stabiliscono:

- al comma 1, che in sede di prima applicazione, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente la prima riunione del Senato federale, i Consigli o Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono i propri rappresentanti (di cui al nuovo articolo 57, quinto comma, della Costituzione);

- al comma 2, che per l'elezione della Camera dei deputati, fino all'adeguamento della legislazione elettorale alla nuova disciplina costituzionale, rimane efficace la normativa previgente, con gli adeguamenti necessari in ragione della diversa composizione numerica della Camera;

- al comma 3, che per l'elezione del Senato federale della Repubblica, fino all'adeguamento della legislazione elettorale alla nuova disciplina costituzionale, rimane efficace la normativa previgente, con gli adeguamenti necessari in ragione della diversa composizione numerica del Senato;

- al comma 4, che i senatori a vita e quelli di diritto in carica alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

Non viene redatta relazione tecnica in quanto dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

*(Circoscrizione estero)*

1. Al terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

## Art. 2.

*(Senato federale della Repubblica)*

1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

## Art. 3.

*(Numero dei deputati ed elettorato passivo per la Camera)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di duecentocinquanta, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentoquarantacinque».

## Art. 4.

*(Composizione del Senato federale della Repubblica)*

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, cui non si applica il divieto di cui all'articolo 122, secondo comma. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante degli enti locali della Regione».

## Art. 5.

*(Requisiti per l'elezione al Senato federale della Repubblica)*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione tutti gli elettori che risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

## Art. 6.

*(Deputati a vita di diritto)*

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - È deputato a vita di diritto, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica».

## Art. 7.

*(Durata della legislatura)*

1. All'articolo 60, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «il Senato» è inserita la seguente: «federale».

## Art. 8.

*(Poteri del Governo in Parlamento  
e garanzie per le opposizioni)*

1. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

Il regolamento di ciascuna Camera garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza e i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza

è riservata a deputati o senatori appartenenti a gruppi di opposizione».

Art. 9.

*(Gruppi parlamentari)*

1. All'articolo 67 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I deputati e i senatori, dopo la proclamazione, dichiarano di quale gruppo intendono far parte, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti. Se, per qualunque ragione, i deputati e i senatori cessano di appartenere al proprio gruppo, sono collocati d'ufficio nel gruppo misto, al quale appartengono a titolo individuale. I deputati di diritto sono iscritti al gruppo misto. I rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali dichiarano dopo la proclamazione a quale gruppo intendono aderire».

Art. 10.

*(Indennità parlamentare)*

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

Art. 11.

*(Procedimento legislativo)*

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Ca-

mera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma;

c) disegni di legge in materia elettorale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere f) e p);

d) disegni di legge di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo dello Stato.

Salvo quanto previsto dal primo comma, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma. La Camera dei deputati è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica, fatto salvo quanto previsto dal primo e dal terzo comma del presente articolo.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui all'articolo 117, commi secondo, lettera e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, terzo, quinto e nono.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, la maggioranza assoluta dei componenti dell'altra Camera può chiedere, entro quindici giorni dalla trasmissione, di esaminare il disegno di legge, al fine di modificare parti del testo approvato. L'esame del disegno di legge si conclude entro l'ulteriore termine di trenta giorni. Qualora vengano approvate modificazioni, la Camera competente delibera in via definitiva. Qualora non sia proposta alcuna modifica entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per la richiesta di esame e per l'approvazione di proposte di modifica di cui al quarto comma del presente articolo sono ridotti per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77 rispettivamente a sette ed a quindici giorni.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede».

#### Art. 12.

##### *(Tempi di discussione dei disegni di legge)*

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, l'ordine del giorno delle Camere deve prevedere, con priorità e nell'ordine indicato dal Governo stesso, l'esame dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. I regolamenti delle Camere prevedono garanzie, modalità e limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale».

## Art. 13.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito».

## Art. 14.

*(Rinvio presidenziale delle leggi)*

1. All'articolo 74 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 70, questa deve essere promulgata».

## Art. 15.

*(Parere parlamentare su schemi di decreti legislativi)*

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

## Art. 16.

*(Decretazione d'urgenza)*

1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «alla

Camera competente ai sensi dell'articolo 70 che è convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nel caso in cui la Camera competente sia sciolta, essa è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge».

#### Art. 17.

*(Modifiche agli articoli 79 e 80 della Costituzione)*

1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

#### Art. 18.

*(Eleggibilità alla carica di Presidente della Repubblica)*

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

#### Art. 19.

*(Supplenza del Presidente della Repubblica)*

1. Al primo comma dell'articolo 86 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «federale della Repubblica».

## Art. 20.

*(Scioglimento delle Camere)*

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, in caso di dimissioni del Primo Ministro o su richiesta del medesimo, può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti e i rappresentanti dei gruppi parlamentari».

## Art. 21.

*(Modifica all'articolo 89, secondo comma, della Costituzione)*

1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «dal Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal Primo Ministro».

## Art. 22.

*(Governo)*

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Può essere composto altresì dai Viceministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro sulla base dei risultati delle elezioni.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione delle Camere prevedendo che ciascuna lista elettorale o coalizione di liste debba indicare il candidato alla carica di Primo Ministro».

2. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 23.

*(Rapporto di fiducia tra il Parlamento ed il Governo)*

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alle Camere la responsabilità del Governo su un determinato programma.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati o al Senato federale della Repubblica sull'approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo al suo esame.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni e può richiedere lo scioglimento delle Camere. Il Presidente della Repubblica può indire le elezioni delle Camere oppure può nominare

un nuovo Primo Ministro, sulla base dei risultati delle elezioni».

Art. 24.

*(Poteri del Primo Ministro e dei Ministri)*

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. - Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Nomina e revoca i Ministri. Nomina e revoca i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della struttura di supporto al Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri».

Art. 25.

*(Reati ministeriali)*

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - Il Primo Ministro ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

## Art. 26.

*(Competenze legislative dello Stato)*

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«s-bis) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»;

b). al terzo comma, le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;» sono soppresse.

## Art. 27.

*(Leale collaborazione tra i livelli di governo)*

1. All'articolo 118 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La legge dello Stato disciplina forme e modalità per realizzare la leale collaborazione e promuovere accordi e intese tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114».

## Art. 28.

*(Numero e indennità dei consiglieri regionali)*

1. Al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima legge determina il limite massimo della indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione».

## Art. 29.

*(Giudizio in via principale sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali)*

1. Al secondo comma, terzo periodo, dell'articolo 123 della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, anche su richiesta del Senato federale della Repubblica.».

2. Al primo comma dell'articolo 127 della Costituzione, dopo le parole: «può promuovere» sono inserite le seguenti: «, anche su richiesta del Senato federale della Repubblica.».

## Art. 30.

*(Modifiche alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)*

1. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica» e le parole: «al Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

## Art. 31.

*(Adeguamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

## Art. 32.

*(Norme transitorie)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente la prima riunione del Senato federale della Repubblica, i Consigli regionali, le Assemblee regionali ed i Consigli delle autonomie locali eleggono i rappresentanti di cui all'articolo 57, quinto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge costituzionale.

2. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, per le elezioni della Camera dei deputati continua ad essere applicata la normativa elettorale vigente alla data di entrata in vigore della legge medesima, con gli adeguamenti resi necessari dal nuovo numero di componenti della Camera dei deputati.

3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, per le elezioni del Senato federale della Repubblica si applica la normativa elettorale prevista, alla data di entrata in vigore della legge medesima, per il Senato della Repubblica, con gli adeguamenti resi necessari dal diverso numero di componenti del Senato federale della Repubblica.

4. I senatori a vita ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.





